

## DETTAGLIO DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE N. 2

### **SOCIETA' PROPONENTE:**

RAGIONE SOCIALE: S.G.I. S.p.A.  
NUMERO DI TELEFONO: 02 6222 1  
NUMERO DI FAX: 02 6222 7005

### **SEZIONI E CAPITOLI DEL CODICE DI RETE INTERESSATI (PER ESTESO):**

Paragrafo 9.7 del capitolo 9 "Bilanciamento"

### **NATURA E SCOPO DELLA MODIFICA:**

Con la presente richiesta S.G.I. intende recepire quanto disposto dal punto 2 della delibera n. 41/05; si propone pertanto che il contenuto del paragrafo 9.7 del capitolo 9 "Bilanciamento" venga modificato come segue:

"Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'Utente in un Punto di Riconsegna su RR superiore al 10 per cento, il Trasportatore applica un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel Punto di Riconsegna su RR in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento.

Per le verifiche degli scostamenti il Trasportatore utilizza il Potere Calorifico Superiore Effettivo (PCS<sub>e</sub>)<sup>1</sup>.

Il Trasportatore consente all'Utente, che abbia generato uno scostamento, di richiedere un incremento di capacità, secondo le modalità descritte nel sottoparagrafo 5.9.1.5.

Il corrispettivo di cui sopra non è dovuto nel caso di uno scostamento in un Punto di Riconsegna su RR, conseguente alla fornitura di gas naturale a carri bombolai, relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per la fornitura alternativa, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema di cui ai sottoparagrafi 14.2.1 e 14.2.3;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi di cui al sottoparagrafo 14.2.4;
- interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio di cui al paragrafo 20.2;
- interventi sulle reti di distribuzione riconducibili ad emergenze di servizio, definite analogamente al sottoparagrafo 20.2;

---

<sup>1</sup> Per la definizione di PCS<sub>e</sub> si veda il glossario.

- altri interventi effettuati dal Trasportatore per esigenze del sistema.

Ai fini di tale esenzione, l'Utente deve inviare al Trasportatore, anticipata via fax e/o e-mail, entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese M + 1 la richiesta (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) attestante il diritto all'esenzione per la fornitura a carri bombolai nel giorno o nei giorni interessati dallo scostamento, e contenente le seguenti informazioni:

- la tipologia dell'intervento tra quelle individuate al paragrafo precedente;
- per ciascuno dei giorni interessati dallo scostamento, il volume giornaliero (espresso in Sm<sup>3</sup>/g) attribuito alla fornitura alternativa;
- il Punto di Riconsegna su RR interessato dalla fornitura di gas naturale a carri bombolai.

Nel caso in cui il servizio sostitutivo sia prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione, l'Impresa di Distribuzione rilascia la documentazione attestante la causale del servizio sostitutivo.

La richiesta di esenzione non sarà ritenuta valida dal Trasportatore qualora:

- i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- l'Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l'invio delle informazioni richieste.”

**NOTA:** poiché nell'interpretazione di S.G.I., l'intendimento del provvedimento è quello di escludere dal calcolo dei corrispettivi di scostamento gli scostamenti sui Punti di Riconsegna su RR causati da rifornimenti a carri bombolai e l'elenco dei casi di emergenza contemplati dalla stessa delibera non è esaustivo rispetto a quanto previsto dal Codice di Rete di S.G.I., nella proposta di aggiornamento si è estesa la definizione di “emergenza di servizio” anche ai casi di “emergenza dovuta a mancata copertura del fabbisogno di gas e/o di pressione ai punti di immissione della rete gestita dal Trasportatore”.